

Roma, 11 luglio 2018

NOR18170

MQ

Oggetto: Autotrasporto. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel secondo semestre 2018.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito, con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2018, che anche per il secondo semestre 2018, il saggio d'interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento, è fissato nella misura dello 0,%, (equivalente al quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea).

Di conseguenza l'interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il 60° giorno dall'emissione (in forza del comma 13 dell'articolo 83bis della legge 133/2008) è del **8,00%** (cioè quello fissato dal Ministero dell'Economia e Finanze maggiorato di otto punti).

Si riporta in calce il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Cordiali saluti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMUNICATO

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (G.U. n. 158 del 10.7.2018)

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2018 il tasso di riferimento è pari allo 0 per cento.